



**SIULP** *fi@sh*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 8 luglio 2017

## **TORTURA:**

### **SIULP, dissenso totale per esposizione poliziotti a gravi ripercussioni e preoccupazione per sicurezza cittadini**

Con l'approvazione della legge che introduce il reato di tortura, trova soddisfazione una vera e propria persecuzione nei confronti delle Forze di polizia del nostro Paese la quale, alimentata e infarcita più da preconcetti ideologici di altri tempi che dalla ricerca di una emancipazione del nostro diritto penale, è stata mediaticamente propugnata grazie ai sentimenti di revanscismo coltivati da parte dei soliti pochi noti.

Sebbene il testo approvato sia differente da quello inizialmente proposto, previsione che rappresentava una ghigliottina inesorabile nei confronti di chiunque operasse in nome dello Stato per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la tutela delle istituzioni democratiche, non si può non manifestare il totale dissenso nei confronti di un provvedimento che espone i servitori dello stato al serio e concreto rischio di essere perseguiti ogni qualvolta che, per arrestare ogni forma di violenza contro la collettività ovvero che mina le fondamenta delle istituzioni democratiche, utilizza la forza per adempimento del proprio dovere e nel rispetto del giuramento di fedeltà e lealtà nei confronti dello Stato.

Da oggi i poliziotti si sentono e saranno fortemente condizionati nell'adempimento del loro dovere poiché saranno ancora più esposti al rischio di denunce e di lunghi processi che dovranno affrontare da soli e con le loro poche risorse economiche di cui dispongono, il tutto solo per aver fatto il loro dovere.

È quanto afferma Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP nel commentare la legge appena approvata che introduce il reato di tortura in Italia.

La Polizia italiana è sana e democratica, e per fortuna non lo dice più solo il SIULP. Giacché anche autorevoli rappresentanti istituzionali del nostro Paese, come il Dr. CANTONE che ha un brillante, autorevole, fruttifero e pregnante trascorso nella magistratura, affermano che la polizia italiana è sana e democratica, al punto tale che le condotte censurabili dei pochi sono state sempre perseguite e condannate in sede giudiziaria anche quando hanno visto la responsabilità ad alto livello dell'amministrazione. Da qui la sua legittima e condivisibile indignazione per il provvedimento appena varato.

Ma quello che più preoccupa, soprattutto in questo momento in cui la minaccia terroristica e l'aggressione criminale si fa sempre più stringente e attuale, sottolinea il leader del SIULP, è che tale condizionamento avrà sicuramente ripercussioni per la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche. Giacché diventa veramente complicato, oggi effettuare un controllo di polizia, perché c'è il sospetto che il controllato possa rappresentare una minaccia per tutta la società, sapendo che se quel controllo sarà negativo si è esposti al rischio di una denuncia per il reato di tortura. E ciò a maggior ragione se il controllato sarà un delinquente abituale o un sospetto terrorista poiché per questi, tale norma, rappresenta una "clava da brandire contro i poliziotti in modo da essere lasciati più liberi dai controlli e poter delinquere o devastare come meglio credono. Ma a tutto questo, alla sicurezza dei cittadini, delle nostre piazze, delle nostre metropolitane o dei luoghi dove normalmente la gente si concentra per lavoro o divertimento (come accaduto a Parigi o altre capitali europee), i promotori di questa legge ci hanno mai pensato?

Roma, lì 7 luglio 2017

---

#### **Comparto Sicurezza/Difesa- Triennio 2016/2018**

Convocazione incontro per avvio procedure negoziali

Riportiamo il testo della nota, inviata lo scorso 6 luglio alle Organizzazioni Sindacali e Cocer del Comparto Sicurezza e Difesa, del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per l'avvio delle procedure relative alla definizione dell'accordo sindacale e dei provvedimenti di concertazione relativi al triennio 2016 - 2018, riguardanti il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria), il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica), è convocato un incontro per il giorno 25 luglio 2017 alle ore 15,00 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Corso Vittorio Emanuele II, n. 116, Palazzo Vidoni, Sala Tarantelli.

Si ritiene necessario che codeste amministrazioni comunichino con congruo anticipo all'Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della funzione pubblica i nominativi dei partecipanti all'incontro.

Per ragioni logistiche è necessario che codeste organizzazioni sindacali e organismi di rappresentanza comunichino con congruo anticipo all'Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della funzione pubblica i nominativi dei rappresentanti che interverranno all'incontro (massimo 3 per ciascuna organizzazione sindacale e organismo di rappresentanza).

---

### **Idonei concorso 559**

Da più parti ci vien chiesto se, in relazione all'espletato concorso per 559 posti di Allievi Agenti della Polizia di Stato, sia concreta la prospettiva dell'assunzione, in virtù dello scorrimento della graduatoria, dei 105 idonei non vincitori del concorso citato.

In tal senso il SIULP ha effettuato una ricognizione della problematica proprio allo scopo di verificare tutti gli spazi a disposizione per addivenire ad una soluzione che prevedesse anche l'assorbimento degli idonei.

In tal senso, sulla scorta delle sollecitazioni ricevute, abbiamo esperito tutti i tentativi possibili ed immaginabili, ma abbiamo dovuto constatare il fermo rifiuto dell'Amministrazione che ha motivato la propria posizione con argomentazioni di carattere normativo e ordinamentale.

Invero, secondo il Dipartimento della P.S., poiché l'attuale quadro normativo (art. 10 del Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8) prevede precise riserve di posti, con percentuali prefissate per i volontari delle forze armate, l'eventuale scorrimento della graduatoria di un concorso precedente, sottrarrebbe posti alle selezioni successive, pregiudicando le aspettative di altri aspiranti provenienti dai ruoli delle forze armate, concretizzando, così, violazioni di interessi legittimi suscettibili di generare contenziosi rispetto ai quali l'Amministrazione della P.S. sarebbe soccombente.

Per le anzidette ragioni, nostro malgrado e salvo clamorosi mutamenti di orientamento da parte dell'Amministrazione della P.S., siamo costretti a ritenere decisamente improbabile l'assunzione dei concorrenti idonei ma non vincitori.

Resta inteso che comunque il Siulp tenterà di percorrere ogni ulteriore utile strada che potrà rendersi percorribile per ogni possibile diversa e positiva definizione della questione.

---

### **Indennità di trasferta per i servizi fuori sede del personale della Polizia di Stato**

Abbiamo più volte ricevuto sollecitazioni dalle nostre strutture provinciali in relazione all'annoso problema della mancata attribuzione dell'indennità di missione ai colleghi della Polizia Stradale.

Al riguardo, dobbiamo ricordare come in molteplici occasioni la questione sia stata sollevata con la formulazione di quesiti in merito all'individuazione dei confini della cosiddetta circoscrizione o zona di competenza della Sezione Polizia Stradale. Ulteriore problema è quello costituito dalla individuazione delle attività non riconducibili all'ordinario servizio di istituto del personale della Specialità.

Considerato che l'Amministrazione ha confermato e mantenuto nel tempo il proprio orientamento negativo in ordine al riconoscimento dell'indennità, il SIULP seguirà a ricercare ogni possibile soluzione per sciogliere i nodi di quella che sembra assumere le forme di una ingiustificata disparità di trattamento, in danno del personale della Polizia Stradale, nell'applicazione della normativa concernente le missioni.

A scopo esemplificativo, riportiamo di seguito le risposte fornite, con le varie interpretazioni, dalla Direzione Centrale delle specialità e dalla Direzione Centrale delle risorse umane.

L'orientamento dell'Amministrazione in ordine al problema è riassunto nella Ministeriale 300/A/2932/12/131R/11/15 del 17 aprile 2012 avente ad oggetto: indennità di trasferta per i servizi fuori sede del personale della Polizia di Stato. Ne riportiamo di seguito il testo:

“La presente fa riferimento alla nota nr. 333-G/II.2624/02, datata 22 marzo 2102, indirizzata al Compartimento Polizia Stradale per le Marche, con la quale sono anche stati chiesti a questa Direzione chiarimenti in ordine ai criteri per l'applicazione dell'indennità di trasferta per i servizi svolti dalla Specialità.

Il tema della corresponsione dell'indennità per i servizi fuori sede, c.d. indennità di trasferta di cui alla legge 18.12.1973, n. 836, è stato più volte posto all'attenzione, per superare dubbi di natura interpretativa a fronte di fattispecie di impiego delineate da più di un triennio e per categorie di dipendenti diverse dei corpi di polizia.

Al riguardo, sono state indette anche riunioni interdirezionali di confronto, che non hanno consentito di raggiungere una definitiva soluzione né con direttive che confermino o, viceversa, smentiscano l'interpretazione della normativa in termini restrittivi, né con altre iniziative volte a dare una specifica descrizione della tipicità dei servizi svolti dalla Polizia Stradale per sottrarli alla necessità del ricorso alla via interpretativa della citata legge 836/1973.

Nel recente passato alcune OO.SS. hanno anche richiesto, a vari livelli di confronto istituzionale, il riconoscimento del trattamento economico di missione anche per i normali servizi di vigilanza stradale, quando svolti per più di 4 ore e a distanza maggiore di 10 km dalla sede di servizio, similmente a quanto accade per il personale di altri uffici della Polizia di Stato, sul territorio.

Richieste che non possono, però, trovare accoglimento in forza delle disposizioni impartite, con Min.le 333/A/1/9807.D.43 del 13.02.2002.

La Prefettura di Prato, con nota del 16.11.2011, ha chiesto di chiarire se il trattamento economico di missione sia effettivamente dovuto alle pattuglie per i servizi istituzionali resi nell'ambito stabilito dai piani compartimentali, quando l'itinerario controllato si sviluppi fuori dalla provincia di appartenenza. Il Servizio Polizia Stradale, sulla base degli orientamenti consolidati nel tempo, ha confermato l'interpretazione restrittiva che non riconosce l'indennità quando il servizio di vigilanza si svolga, come nel caso di specie, su itinerari anche interprovinciali, stabiliti con appositi piani compartimentali e formali ordini di servizio.

Tuttavia è avvertita l'esigenza di sciogliere, nella rigorosa cornice normativa, dubbi e incertezze interpretative, garantendo al contempo, a tutti gli Operatori, un trattamento economico uniforme sul territorio.

La legge 836/1973 esclude la corresponsione dell'indennità "nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio di istituto...". Al riguardo, seppur non sia mai stato agevole atteggiare al personale della Specialità Polizia Stradale i concetti di "circoscrizione o zona di competenza", di "normale servizio di istituto" e di "ufficiali e guardiani idraulici, di bonifica e cantonieri stradali", si ritiene che per circoscrizione debba intendersi l'ambito territoriale in cui l'ufficio di Polizia realizza l'attività istituzionale.

Sotto il profilo operativo, il D.M. 16.3.1989 e successive modifiche, fissa per i Compartimenti di Polizia Stradale la competenza regionale, per le Sezioni quella provinciale e per le Unità Operative Distaccate quella coincidente, di volta in volta, con aree caratterizzate da rilevanti volumi di traffico o con arterie di grande collegamento o con tratte autostradali che interessano più province e regioni.

Dunque la circoscrizione o zona di competenza si identifica, di regola, con gli itinerari delle pattuglie di vigilanza stradale previsti in appositi piani compartimentali, all'interno delle regioni di competenza, anche quando questi oltrepassino addirittura i confini regionali.

I Compartimenti di Torino, Bolzano e Napoli estendono le proprie competenze, rispettivamente, alla Valle d'Aosta, alla provincia di Belluno e al Molise, mentre i Compartimenti di Palermo e Catania limitano le proprie alla Sicilia occidentale e orientale.

Il contenuto operativo appare in tutta la sua portata approfondendo la struttura delle Sottosezioni Autostradali il cui ambito di competenza coincide con le tratte autostradali attraversanti province e regioni in cui si esplica, in via esclusiva, l'attività istituzionale. In conclusione, a prescindere dai confini amministrativi.

L'esatta individuazione delle aree di competenza delle strutture operative della Specialità sul territorio appare necessaria per cogliere l'intima essenza dei piani compartimentali, previsti dall'art. 39 del D.P.R. 28.10.1985, n.782.

Essi costituiscono, infatti, lo strumento organizzativo di elezione per modulare, in una visione regionale concepita per affrontare e gestire le complesse logiche della circolazione stradale, i servizi d'istituto di tutte le Sezioni e UU.OO.DD. dipendenti, modellandole ai territori (della Regione) in cui quei fenomeni si sviluppano. Molte strade statali e provinciali iniziano nel territorio di una provincia, ne lambiscono o ne interessano altre, e successivamente in rientrano in quella di origine.

Pianificazioni tecniche che tengono conto, non tanto e non solo dei confini amministrativi, ma quanto e soprattutto delle caratteristiche delle arterie stradali, dei volumi dei flussi di traffico civile, commerciale e turistico, dell'andamento degli eventi infortunistici, delle criticità in genere della circolazione ordinaria e in determinati periodi dell'anno, del tessuto connettivo che si crea tra gli ambienti stradali e la circolazione, delle indicazioni delle autorità di P.S.

In altre parole, l'ambito operativo delle Sezioni, delle Sottosezioni e dei Distaccamenti non può che identificarsi con quello disposto con la pianificazione tecnica dai Compartimenti dai quali dipendono, attraverso gli specifici itinerari compartimentali, anche quando questi attraversino province e regioni.

Questa chiave di lettura appare in sintonia con il D.M. 16 marzo 1989, e successive modifiche e integrazioni, segnatamente nella parte in cui si prescrive che "...i Compartimenti nell'ambito delle proprie competenze territoriali svolgono compiti di indirizzo delle Sezioni...il Dirigente di Compartimento predisporre la pianificazione dei servizi di vigilanza stradale..." E "...le Sezioni ...per l'esecuzione dei piani di vigilanza predisposti dai Compartimenti...si avvalgono delle unità operative distaccate...".

La relazione "strutturale" della Specialità, all'interno delle proprie articolazioni, è stata cioè pensata per vincolare tutte le sue parti territoriali in una complessa rete a livello regionale, funzionale alle esigenze della circolazione extraurbana delle grandi vie di comunicazione, in rapporto alle quali l'ambito comunale o il centro abitato sede dell'Ufficio o della caserma ha una valenza residuale.

Per quanto attiene poi al concetto di "normale servizio di istituto espletato dal personale di vigilanza", si ritiene che tale fattispecie si configuri nell'ipotesi in cui mediante foglio di servizio, il personale sia

comandato a svolgere attività di vigilanza e viabilità stradale che comprende, come noto, la vigilanza (in modalità stop & go) di una determinata tratta, precisamente individuata nella sua estensione e nei punti di partenza e ritorno, il rilievo d'incidenti, l'accertamento di violazioni amministrative e penali, , gli interventi per garantire la fluidità del traffico, le soste operative di controllo anche con apparecchiature speciali quali etilometri, precursori, lettori di dischi per cronotachigrafo, telelaser, autovelox, pese mobili, ecc.. strumentazioni che, nelle ipotesi ordinarie, rappresentano l'ausilio tecnico per le attività di accertamento.

Diverso regime ai fini della concessione dell'indennità, si ritiene debba configurarsi in tutte quelle ipotesi in cui il foglio di servizio preveda per l'intero svolgimento del turno, un'attività diversa dalla vigilanza stradale come sopra descritta, quale quella, ad esempio, del contrasto della guida in stato di ebbrezza, controlli del rispetto dei limiti di velocità e dei tempi di guida e riposo, repressione dei sovraccarichi, posti di blocco, attività ispettive e di coordinamento, attività di polizia giudiziaria e amministrativa connessa alla vigilanza..... sia perché le sue componenti non sono tutte presenti (ricognizione, rilievo incidenti, accertamento violazioni, ecc...) e sia perché l'impiego delle apparecchiature rappresenta non un ausilio all'attività operativa ma lo scopo principale, se non esclusivo, del servizio.

A più forte ragione non possono essere considerati "normali servizi di istituto espletati dal personale di vigilanza" le ipotesi operative completamente sganciate dalla vigilanza, quali le scorte a personalità o quelle rese in occasione di manifestazioni, l'aggiornamento professionale, la traduzione di soggetti arrestati o espulsi, il ritiro o la riconsegna di materiali o trasferimenti di unità operative da un Reparto ad un altro, per incontri o rapporti gerarchici ufficiali.

L'art. 3, lettera c), della legge 836/1973 esclude l'indennità di missione quando ricorrano simultaneamente entrambe le condizioni preclusive esaminate, pertanto, argomentando a contariis, per corrispondere la trasferta è sufficiente che il servizio di vigilanza stradale venga effettuato fuori della circoscrizione di competenza (cioè dagli itinerari inseriti nei piani Compartimentali), oppure che il servizio espletato sia diverso da quello di vigilanza stradale.

Non vi è dubbio, poi, che l'indennità non andrebbe comunque corrisposta quando ricorrono le altre condizioni previste dall'art. 3, lettere a,b,d) cit. legge, cioè quando la missione sia inferiore alle 4 ore, ovvero sia effettuata nella località di abituale dimora o distante meno di 10 km dal confine del comune in cui h sede l'ufficio di appartenenza.

In conclusione, l'indennità va corrisposta colò quando il personale della Specialità svolge per più di 4 ore, ad una distanza non inferiore a 10 chilometri, fuori degli itinerari compartimentali di competenza e dei normali servizi di vigilanza e di viabilità, attività mirate quali il controllo dei limiti di velocità o delle condizioni psicofisiche ovvero di altre specifiche violazioni, anche con l'ausilio di strumentazioni , servizi di PG, ispettivi e/o di coordinamento di dispositivi operativi complessi; servizi con il Centro Mobile di Revisione; servizi svolti fuori dai normali itinerari compartimentali per interventi ed attività indefettibili per il servizi, dal personale di un Reparto che viene inviato ad operare in itinerari, autostradali i ordinari, diversi da quelli fissati dal Compartimento per quel Reparto, etc.

Si sottopone, pertanto, la materia alla valutazione di codesta Direzione Centrale anche al fine di chiarire, per il futuro, le ricorrenti perplessità avanzate dalle Prefetture sul piano amministrativo contabile.

Sul fatto, si rinnova comunque quanto auspicato in precedenza da questa Direzione con la nota 300/A71/51908/131/11/1\5 del 1/3/2002....."

---

### **DPR 335/1982 – il portale normattiva.it aggiorna i contenuti all'ultimo DL sul riordino delle carriere**

Vi segnaliamo che il DPR 24 aprile 1982 n. 335 "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia", sul portale [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it) risulta aggiornato all'ultimo Decreto leg.vo 29 maggio 2017, n. 95 riguardante le "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche."

---

### **Riunione del fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato - esiti**

In data 3 luglio 2017 si è riunita la Commissione del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, per l'assegnazione delle Borse di Studio e Premi ai figli ed agli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato per l'anno 2017.

La Commissione ha deliberato quanto di seguito specificato:

1. Per la categoria 1<sup>a</sup> è stato assegnato n.1 premio di 1.000,00 euro per 1 solo partecipante (categoria riservata a studenti, orfani di dipendenti, che hanno conseguito nell'a.s. 2015/2016 un diploma di scuola secondaria di secondo grado, con l'attribuzione di una votazione non inferiore a 90/100);
2. Per la categoria 2<sup>a</sup> sono stati assegnati n.5 premi, di 1.000,00 euro ciascuno, per 61 partecipanti (categoria riservata a studenti, figli di dipendenti, che hanno conseguito nell'a.s. 2015/2016 un diploma di scuola secondaria di secondo grado, con l'attribuzione di una votazione non inferiore a 100/100);



3. Per la categoria 3<sup>^</sup> è stato assegnato n. 1 premio di 1.200,00 euro per 1 solo partecipante (categoria riservata a studenti, orfani di dipendenti, che hanno conseguito nell'a.a. 2014/2015 o anno 2015 un diploma di laurea specialistica o a ciclo unico, con l'attribuzione di una votazione non inferiore a 110/110);
4. Per la categoria 4<sup>^</sup> sono stati assegnati n.5 premi, di 1.200,00 euro ciascuno, per 36 partecipanti (categoria riservata a studenti, figli di dipendenti, che hanno conseguito nell'a.a. 2014/2015 o anno 2015 un diploma di laurea specialistica o a ciclo unico, con l'attribuzione di una votazione non inferiore a 110/110);
5. Per la categoria 5<sup>^</sup> sono stati assegnati n.2 premi, di 2.500,00 euro ciascuno, per 6 partecipanti (categoria riservata a studenti, figli ed orfani di dipendenti, che hanno conseguito nell'a.a. 2014/2015 o anno 2015 un diploma di laurea breve, specialistica o a ciclo unico, con la votazione minima di 95/110, per le facoltà di Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Ingegneria, Scienze Naturali e Fisiche, Scienze Statistica, Fisica).

Si precisa che la Commissione, rilevato che nelle categorie 1<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> sono residuati n.4 premi studio ciascuna, per un totale di 8.800,00 euro, la somma residua, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 559/C/6/37 del 14/12/2016 e condivisa all'unanimità dai componenti della Commissione, viene utilizzata per assegnare ulteriori n.5 premi studio alla categoria 2<sup>^</sup> ed ulteriori n.3 premi studio alla categoria 4<sup>^</sup>, per un totale di 8.600,00 euro.

Rilevata la carenza di istanze presentate per le categorie 1<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup>, dedicate agli orfani, registrate negli ultimi anni, le Organizzazioni Sindacali presenti auspicano, per il futuro, un maggiore coinvolgimento dei familiari dei dipendenti deceduti, al fine di garantire una più capillare informazione sulle iniziative loro dedicate dal Fondi di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato.

Nel corso della riunione è emersa, all'unanimità, la volontà di accogliere il maggior numero di richieste possibili e, pertanto, si propone, per il futuro, di ridurre 1 premio di studio nelle cat. 1<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> per farli confluire nei premi di studio delle categorie 2<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup>, che nel corso degli anni hanno sempre registrato una maggiore adesione.

Inoltre, i Rappresentanti Sindacali auspicano di valutare una riduzione, non superiore al 20%, delle somme destinate alle categorie 2<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup>, aumentando il numero dei premi da assegnare, per poter accogliere un numero crescente di istanze.



#### **Sportello Siulp: consulenza *on line***

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP  
Sul sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

#### **Uso distorto dei permessi per assistenza disabili**

Una recente sentenza della Corte di Cassazione penale, segnatamente la n. 54/712/2016, ha sancito il principio della sussistenza e della punibilità del reato di truffa ex art 640 c.p. per chi utilizza i permessi retribuiti di cui alla legge n. 104 non per assistere il familiare disabile ma per ferie personali.

Nel caso di specie, un dipendente aveva utilizzato dei permessi retribuiti, per recarsi all'estero in compagnia della sua famiglia per un periodo di ferie.

La Corte di Cassazione ha chiarito, sulle orme di una precedente sentenza della Corte Costituzionale (213/2016) che "Il permesso mensile retribuito di cui all'art. 33, comma 3, è espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave. Trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, comma 5, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale".

La norma ha, dunque, una duplice finalità: in primo luogo, è preposta ad "assicurare in via prioritaria, la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito"; in secondo luogo, costituisce, contemporaneamente, un intervento economico integrativo di sostegno alle famiglie "il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap".

La Corte ha precisato che l'agevolazione (peraltro notevole), consiste nel fatto che il beneficiario del permesso ha a disposizione l'intera giornata per programmare al meglio l'assistenza in modo tale da potersi ritagliare uno spazio per compiere quelle attività che non sono possibili (o comunque difficili) quando

l'assistenza è limitata in ore prestabilite e cioè dopo l'orario di lavoro. In altri termini, i permessi servono a chi svolge quel gravoso compito di assistenza a persona handicappate, di poter svolgere un minimo di vita sociale, e cioè praticare quelle attività che non sono possibili quando l'intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all'assistenza. Ma, è ovvio che l'assistenza dev'esserci.

Recarsi in viaggio di piacere all'estero, significa disinteressarsi completamente del disabile. Di conseguenza oltre all'inadempienza rispetto agli obblighi di assistenza, sussiste responsabilità penale per il reato di truffa ex art 640 c.p.

### Ripristino norma arresto in flagranza differita

Con nota del 18 gennaio scorso, la Segreteria Nazionale ha interessato il Dipartimento della P.S. allo scopo di ripristinare il contenuto dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n.401, che, com'è ben noto, non ha più efficacia a partire dal 30 giugno 2016 a causa della mancata proroga del termine previsto dal comma 1 quinquies del medesimo articolo.

Al riguardo, l'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento, ha rappresentato che nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", le Commissioni riunite della Camera dei Deputati (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>) in sede referente hanno approvato, nella seduta del 9 marzo u.s., le proposte emendative n. 1 0.17 (Dambroso e altri) e 10.33 (Naccarato, Fabbri) finalizzate a reintrodurre nell'ordinamento l'istituto della misura dell'arresto differito per le manifestazioni sportive.

Le citate disposizioni, sarebbero volte a ripristinare il vigore della suddetta norma a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione e per la durata limitata di un triennio.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA  
PER IL TUO **PRESTITO**

**IN CONVENZIONE  
CON IL SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

**IMPORTO RICHIESTO  
SUPERIORE A 25.000 €**

**5,55 %  
TAEG MAX\***

\*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde  
**800 754445**

**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax: 06 89280637 • info@eurocqs.it

**www.eurocqs.it**

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. E000203387 del RUI (c/o IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.  
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs SpA, oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (altri Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accedo S.p.A., IBI Banca S.p.A., Conset S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 28/2017 del 8 Luglio 2017

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati